



ALLA VIGILIA DELLA SENTENZA SULL'ITALICUM*

INDICE

Roberto Borrello, [*Le aporie costituzionali e quelle pratiche di un meccanismo elettorale*](#)

Giampiero Buonomo, [*L'Italicum e la Corte: tavola sinottica delle doglianze*](#)

Alessandro Gigliotti, Simone Ferraro, [*Dibattito sulla modifica dell'Italicum alla vigilia del referendum costituzionale*](#)

* In questa sezione pubblichiamo l'intervento di Roberto Borrello, ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università di Siena, al Dibattito sulla modifica dell'Italicum alla vigilia del referendum costituzionale organizzato a "La Sapienza" il 20 ottobre 2016 da questa rivista, dalla Fondazione Paolo Galizia - Storia e Libertà e dal Master in Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'Assemblea con la partecipazione di numerosi relatori (Federico Fornaro, Andrea Giorgis, Dario Parrini, Pino Pisicchio, Danilo Toninelli; Antonio Agosta, Gaetano Azzariti, Giuseppe Calderisi, Paolo Carnevale, Vannino Chiti, Oreste Massari, Michele Prospero, Giorgio Rebuffa, Massimo Siclari, Lorenzo Spadacini, Massimo Villone, Luciano Violante).

Lo scritto è affiancato dalla documentazione delle doglianze proposte alla Consulta dalle ordinanze di remissione della l.52/2016 a cura di Giampiero Buonomo, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica e dalla raccolta delle proposte di legge presentate davanti alle Camere per la riforma del sistema elettorale alla data del Seminario citato.

Il 30 gennaio 2017 si terrà un nuovo Seminario su *Il sistema elettorale per le Camere dopo la sentenza della Corte costituzionale* (Sala degli organi collegiali Rettorato dell'Università di Roma La Sapienza, ore 15,00). Introdurranno i lavori: Paolo Carnevale, Stefano Ceccanti, Fulco Lanchester, Massimo Luciani, Gianni Serges, Massimo Siclari. Il Seminario verrà anticipato e poi pubblicato sul n.1/2017 di questa rivista.

Fulco Lanchester

Le aporie costituzionali e quelle pratiche di un meccanismo elettorale

di Roberto Borrello**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le criticità del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi – 3. Le proposte in campo - 4. Il rinvio dell'udienza

1. Premessa

Ringrazio Fulco Lanchester per il gentile invito e per la sua iniziativa che si iscrive in una pluriennale attenzione al dibattito sul sistema elettorale in Italia e che ha dato ormai luogo ad un vero e proprio Osservatorio sui sistemi elettorali in Italia tra Corte e politica. Ringrazio anche i Dott.ri Gigliotti e Ferraro per il prezioso Dossier che ci è stato fornito in anteprima.

Nel primo gruppo vengono in considerazione, in primo luogo, le proposte di modifica di più basso profilo, che intendono attuare “migliorie” al meccanismo elettorale, nella logica del “tagliando”, secondo l'espressione usata nella proposta del Sen. Quagliariello del 15 settembre 2015. Esse sono anche quelle più risalenti, più vicine alla data di approvazione della legge.

Di tali proposte alcune propongono la reintroduzione della coalizione come soggetto politico a cui imputare, in alternativa alla lista, il premio di maggioranza sia al primo che al secondo turno. Tutte tali proposte partono dalla valutazione dell'assetto del sistema partitico italiano, evidenziando l'attitudine dell'Italicum nel suo attuale assetto a realizzarne una sua ristrutturazione in senso forte, tendendo non solo a contrastare la frammentazione eccessiva, ma anche a escludere dalla competizione soggetti politici di largo radicamento ma strutturati in senso coalizionale.

Le risposte fornite dalle proposte sono di due tipi:

a) reintrodurre la coalizione in modo permanente nel meccanismo competitivo dell'Italicum (in modo da contrastare solo il secondo degli effetti di semplificazione della platea dei partiti rilevanti ai fini della rappresentanza: il progetto Romani-Gasparri del 15 settembre 2015 prevede l'introduzione di una soglia per le coalizioni del 12%) ovvero per contrastare entrambi (proposta Bencini ed altri n. 2538 del 27 settembre 2016, che propone una soglia del 2% per l'accesso alla distribuzione dei seggi ed il recupero della migliore lista sotto al 2% compresa in coalizioni che abbiano raggiunto il 10%);

b) accettare il complessivo effetto semplificatorio dell'Italicum, ma temperandone l'immediata operatività (proposta Locatelli ed altri Camera e Buemi ed altri Senato), attraverso l'introduzione di un regime transitorio che consenta alle

** Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso il Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali dell'Università degli studi di Siena.

coalizioni di partecipare alle prime elezioni utili successive alla entrata in vigore della legge. Ciò consentirebbe “ai partiti di avere tempo necessario per potere avviare processi di semplificazione e ristrutturazione del sistema capaci, nel breve periodo, di condurre ad un sistema compiutamente bipolare”.

Vengono poi, sempre nel primo gruppo, le proposte che affondano maggiormente il bisturi.

La proposta Lauricella più risalente (28 ottobre 2015 3385) da un lato ritiene la necessità di confermare la logica della lista come forma di contrasto rispetto alle dinamiche ricattatorie dei piccoli partiti, a scapito del principio della governabilità e, dall'altro, ipotizzano l'abolizione del ballottaggio (utilizzando 'argomento comparatistico del fisiologico utilizzo di tale meccanismo in collegi e non a livello nazionale). Tale abolizione comporterebbe, in costanza del premio di lista al 40% dei voti, la possibilità di governi di coalizione solo successivi, in caso di mancato raggiungimento della soglia del premio. La proposta evidenzia anche le aporie del ballottaggio senza soglia, sottolineando la rilevanza del fenomeno dell'astensionismo ai fini della sua valutazione.

La proposta Verducci- Orfini (senato) collegata ai c.d. giovani Turchi elimina parimenti il ballottaggio ed introduce un premio di governabilità fisso di 90 seggi per la lista (viene quindi riaffermata la volontà di produrre un sistema partitico con grandi partiti coesi e maggioritari in alternanza secondo un reale bipartitismo. Tale premio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, fermo restando che in ogni caso occorre che sia raggiunta una soglia del 20%. La logica del sistema è quella di un aiuto sostanzioso al partito singolo che si avvicina alla possibilità di governare da solo e di evitare nel contempo che tale aiuto sia eccessivo determinando la sovrarappresentazione vietata dalla sent. n. 1 del 2014. In tal caso occorre per governare una coalizione per così dire *ex post facto*, ma non eccessivamente composita grazie al premio di governabilità

La proposta Pisicchio (n. 3223 del 2015-Camera) non elimina il ballottaggio, ma apre alle coalizioni (soglia di accesso per liste non coalizzate 4%, liste coalizzate 3% e coalizioni 8%). Aspetti molto importanti: viene eliminato il divieto di apparentamento tra liste e (a questo punto) anche tra coalizioni in occasione del secondo turno, ma viene introdotto il quorum partecipativo del 50+1 degli aventi diritto al voto al secondo turno. Tale meccanismo sembra di fatto neutralizzare il ballottaggio e riporta l'asse portante del sistema sul primo turno, rispetto al quale il conseguimento del premio viene reso più realistico in ordine al traguardo del 40% attraverso la reintroduzione del meccanismo della coalizione.

Quello che si spinge sul versante più estremo della modifica (fino quasi a sfiorare la *mutatio*) è il c.d. *Provincellum* di Parrini. Il ballottaggio viene riportato alla sua fisiologica dimensione di collegio, mentre il premio resta su base nazionale con effetti sulla governabilità. È un sistema elettorale di base proporzionale che mantiene il

premio di maggioranza e il doppio turno ma elimina capolista bloccati, multicandidature e preferenze.

Nel secondo gruppo abbiamo innanzitutto il c.d. Mattarellum 2.0 di Fornaro e Giorgis, che riporta la spinta maggioritaria a livello di collegio, alla stregua del Provincellum, ma in collegi uninominali a turno unico, con diritto di tribuna ai partiti più piccoli ed un premio attivato a livello

Abbiamo poi la proposta del M.5ss..(Toninelli) che prevede un proporzionale corretto con soglia naturale collegata alla circoscrizione e divisore forte, il più lontano dalla logica dell'Italicum.

2. Le criticità del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi

Ricordiamo ora, in sintesi, le criticità emerse rispetto all'Italicum in sede giudiziario incidentale ed in altra sede:

- a) il profilo più problematico è quello del ballottaggio: 1) in ordine al suo utilizzo, rispetto al diritto comparato, nei confronti di una competizione tra liste, anziché persone; 2) in ordine agli effetti sul sistema partitico nel senso della eccessiva semplificazione; 3) in ordine alla connessione perversa col fenomeno dell'astensionismo tipico del secondo turno; 4) in ordine al premio assegnato, senza soglia minima, alla lista che vince il turno di ballottaggio tra le due liste che al primo turno hanno ottenuto più voti validi rispetto alle altre.

I primi due profili sono emersi essenzialmente nel dibattito politico-parlamentare, mentre gli altri sono stati anche oggetto, come è noto delle due ordinanze sinora giunte alla Corte.

Il Tribunale di Torino ha evidenziato il “concreto rischio” che il premio possa essere attribuito ad una forza politica “priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale”.

Due sono gli elementi critici sottolineati.

In primo luogo, la base di calcolo per la determinazione della lista vincente al ballottaggio è costituita –così come per il primo turno -dai soli voti validamente espressi; dunque, non dandosi alcun peso all'astensione, una lista potrebbe risultare vincente al ballottaggio anche con una esigua percentuale di voti rispetto all'intero elettorato.

In secondo luogo si riscontra l'assenza di clausole che consentano di “rafforzare l'elemento di rappresentatività del voto” destinato ad ottenere il premio di maggioranza, ed anzi, al contrario, la presenza di disposizioni che si muovono in senso opposto, come, in particolare, la norma che in questa fase elettorale proibisce ogni apparentamento o coalizione tra le liste già presentate al primo turno. Non si ha cioè certezza circa l'esistenza di quel forte appoggio popolare che può consentire di attribuire automaticamente alla lista vincente la maggioranza della Camera e, contemporaneamente, il ruolo di diretta scaturigine dell'esecutivo nella presente forma di governo parlamentare.

b) Il premio di maggioranza connesso al raggiungimento del 40% al primo turno. Tale aspetto è stato oggetto di critica da parte del solo Tribunale di Messina, che ha evidenziato che la soglia del 40% prevista per il primo turno sia riferita ai soli voti validi, senza un qualche riferimento agli aventi diritto al voto o ai votanti. Inoltre tale congegno appare sospetto in coniugazione alla presenza di soglie di sbarramento al 3% che comprimono ulteriormente la rappresentanza delle forze minoritarie ed al ballottaggio. Secondo il Tribunale di Messina, sebbene questa modalità di per sé possa considerarsi tale “da non rendere intollerabile la cd. disproportionalità tra voti espressi e seggi attribuiti” sussiste comunque un dubbio di costituzionalità da sottoporre alla Corte costituzionale proprio allorché tale modalità sia congiuntamente valutata tenendo conto degli effetti correttivi e distorsivi derivanti da gli altri predetti aspetti della legge. Inoltre lo stesso Tribunale di Messina sottolinea che tutti i tre predetti aspetti della normativa dell’Italicum vanno considerati anche alla luce della riforma costituzionale al cui interno si prevede che solo la Camera sarà diretta espressione della sovranità popolare e dunque organo direttamente rappresentativo. Ciò, a parere del giudice a quo, impone che il principio maggioritario non possa che essere “adeguatamente contenuto”.

c) Problematica dell’effetto distorsivo sull’esito elettorale dovuto alla “rappresentanza parlamentare largamente dominata da capilista bloccati”, Il sistema si basa, come è noto, su:

- 1 le liste formate da un capolista “bloccato” (cioè su cui non è possibile esprimere preferenze) e dai rimanenti candidati su cui l’elettore può esprimere le sue preferenze;
- 2 la possibilità che i capilista siano candidati in più collegi ed esattamente sino a dieci diversi collegi;
- 3 la modalità di selezione dei candidati eletti a partire, per ciascun collegio, dal capolista – e specificamente da quello che, in caso di multicandidatura, abbia scelto proprio l’elezione in quel collegio e proseguendo con gli altri candidati in ragione dell’ordine di preferenze ottenute.

Il voto popolare così disciplinato sarebbe “sostanzialmente indiretto e quindi né libero né personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost. in ordine al “margine di scelta dei propri rappresentanti”;

d) Questione della “rappresentatività territoriale” degli eletti. Il Tribunale di Messina, partendo dai principi costituzionali che prevedono la distribuzione dei seggi della Camera tra collegi territorialmente articolati (in base ai commi 1 e 4 dell’art. 56 Cost.), ha sottolineato che nell’Italicum apposite disposizioni consentono, in estrema sintesi, che alle liste cui spetti in una data circoscrizione (cosiddetta eccedentaria) un numero di seggi

superiore a quello dei candidati potenzialmente eleggibili, siano assegnati tutti i seggi spettanti, utilizzando anche i seggi di altre circoscrizioni (dette carenti).

e) Vizi connessi alla approvazione o meno della riforma costituzionale. Nel caso di mancata approvazione, si evidenzia la presenza di due sistemi elettorali orientati a differenti metodi di trasformazione dei voti in seggi, con conseguenze sul piano del conseguimento del fine della governabilità. Nel caso di approvazione si paventa lo stravolgimento della forma di governo parlamentare a causa della introduzione in via surrettizia dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio ed indiretta del Presidente della Repubblica.

3. Le proposte in campo

A fronte di tutto questo, le proposte esaminate:

- a) Agiscono fundamentalmente sul ballottaggio il profilo in effetti più problematico, temperandolo (coalizioni) o eliminandolo di diritto o di fatto (quorum);
- b) non mettono in discussione nella maggior parte il premio di maggioranza al primo turno, per altro oggetto di censura dal Tribunale di Messina;
- c) non toccano (salvo il Provincellum e le proposte alternative all'Italicum) il sistema dei capilista, delle multicandidature e dei trasferimenti dei seggi.
- d) Nella misura in cui stemperano l'impatto in senso maggioritario sulla forma di governo parlamentare nel contesto della riforma (unicameralismo per il rapporto fiduciario) tendono a contrastare i vizi connessi al cd. combinato disposto.

In questa prospettiva mi sembrano efficaci le proposte come quelle di Verducci e Parrini ed il c.d. il c.d. Mattrellum 2.0, che forniscono un contributo ragionevole ma effettivo alla governabilità (governabilità ma non troppo) e tendono a garantire maggiormente la correlazione tra scelta dell'elettore e rappresentante, attraverso il legame tra seggi e territorio.

4. Il rinvio dell'udienza

A fronte di tale situazione ed in presenza, comunque, ancora di numerosi profili problematici sul tappeto, a mio avviso, a questo punto assume una valenza strategica l'avvenuto rinvio dell'udienza da parte della Corte.

È inutile ricordare preliminarmente la pregnanza dell'uso del potere di stabilire in assoluta autonomia il ruolo delle udienze da parte della Corte nella gestione di situazioni difficili. Ricordo rilevanti precedenti in materia televisiva (un tempo

magmatica come quella elettorale), quale quello che ha portato al differimento (quindi con “congelamento” della relativa questione) della fissazione dell’udienza di discussione di una ordinanza del 1982 che aveva sollevato una questione riguardante la legittimità del monopolio televisivo a livello nazionale fino al 1988 (allorchè fu discussa unitamente alla questione riguardante la proroga del c.d. decreto Berlusconi bis, conv. con legge n. 10 del 1985).

Il rinvio a data da destinarsi mi sembra sia riuscito, almeno in parte, a neutralizzare una situazione di pericolo sia per la Corte che per la qualità del processo democratico. La decisione anticipata avrebbe, a dire di molti, esposto la Corte a ripercussioni, ad immediato impatto sul referendum, laddove una bocciatura ampia sull’*Italicum* (ma sempre nei limiti di una normativa di risulta in grado di far funzionare il sistema elettorale) sarebbe stata letta come un segnale positivo per il fronte del No, laddove ritocchi in grado di farlo funzionare senza toccare i tre profili critici (ballottaggio, capilista, trasferimento seggi) avrebbe significato un vantaggio per la posizione del Sì.

Possiamo ricordare cosa aveva detto Roberto Bin in ordine al ruolo della Corte rispetto al suo diretto coinvolgimento nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, rispetto al quale, la scelta espressa dalla legge n. 352 del 1970 la colloca al termine di quella che Bin definisce il lungo processo di lievitazione dell’interesse politico per il quesito, quando ormai esso è al centro dell’attenzione dei (e dello scontro tra) partiti. Tale collocazione la espone a regolare lo scontro politico con la sola forza delle proprie argomentazioni, con un esercizio “molto pericoloso” con cui gioca la propria stessa legittimazione. Tale logica non vale formalmente per il referendum costituzionale, dove la Corte non è chiamata a competenze di ammissibilità dirette (anche se le vicende dello spezzettamento del quesito prospettavano comunque forme sia pure incidentali). Tuttavia, il perverso meccanismo del combinato disposto ha finito per esporre di fatto la Corte a tale pericolosa situazione.

Il rinvio indubbiamente scongiura, da un lato l’impatto (ove ciò sia un problema) sulla genuina espressione del voto referendario, e dall’altro sulla necessità della Corte di leggere, decidendo prima del referendum, nella sfera di cristallo per prospettarsi problematiche connesse al diverso esito referendario. A questo punto potrà valutare ex post in caso di vittoria del no in ordine ad un rapporto fiduciario coinvolgente ancora il Senato e quindi alla presenza di due sistemi elettorali ispirati a logiche diametralmente opposte ed in caso di vittoria del sì, da un lato verificare la compatibilità tra l’*Italicum* e la forma di governo parlamentare e, dall’altro, intervenire su quegli aspetti di contorno (capilista ecc.) o comunque sugli aspetti problematici che non dovessero essere oggetto di modifica.

Del resto ormai appare consolidato che se da un lato, sussiste una indubbia capacità della legge elettorale, qualunque sia la sua copertura costituzionale nel sistema delle fonti, di influire, attraverso lo stabilimento della qualità e della quantità della

rappresentanza politica sul funzionamento della forma di Governo, contribuendo a plasmarne il meccanismo effettivo, ma dall'altro, che tale contributo, qualunque sia la sua potenziale capacità di incidenza, deve arrestarsi dinanzi ai principi fondanti dell'ordinamento costituzionale che segnano i limiti della naturale elasticità della forma di governo stessa.

L'Italicum e la Corte: tavola sinottica delle doglianze

di Giampiero Buonomo*

SOMMARIO: 1. Premessa e legenda. – 2. Tavola sinottica sui ricorsi contro l'Italicum

1. Premessa e legenda**

Si propone una tavola sinottica delle doglianze accolte e delle doglianze non accolte, nei giudizi instaurati dai ricorsi depositati da un gruppo di avvocati coordinati dal senatore Felice Carlo Besostri, contro la legge 6 maggio 2015, n. 52.

Data per conosciuta la giurisprudenza costituzionale in materia e la dottrina relativa¹, ci si limiterà ad esaminare, tra i giudizi instaurati presso tutti i tribunali civili

* Consigliere del Senato della Repubblica.

** Si ringraziano la dottoressa Francesca Bailo e l'avvocato Luca Campanotto per il materiale fornito, di estrema utilità per la lettura dei testi originati dal lavoro del gruppo di avvocati coordinati dal senatore Felice Carlo Besostri.

¹ Più volte richiamata, in tutti gli atti qui esaminati, è ovviamente la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, per la quale, *ex multis*, v.: Marino Giuseppe, Ecco perché il Porcellum viola la Carta costituzionale, in *Diritto & Giustizia* 2014, pag. 172; Rescigno Giuseppe Ugo, Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 27B, fasc. 1; Anzon Demmig Adele, in Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 34, fasc. 1; D'Andrea Antonio, La “riforma” elettorale “imposta” dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di “governabilità” dell'ordinamento, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 38, fasc. 1; Morrone Andrea, L'eguaglianza del voto anche in uscita: falso idolo o principio?, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 47, fasc. 1; Lehner Eva, Il diritto di voto dopo la conquista della “zona franca”, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 54, fasc. 1; Zagrebelsky Gustavo, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 2959, fasc. 3; Sorrentino Federico, La Corte e i suoi precedenti: overruling o continuità?, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2015, pag. 886, fasc. 3. Sulle ricadute della sentenza n. 1/2014, v. Delledonne Giacomo, «Base proporzionale» e premio di maggioranza nella legge elettorale comunale del Trentino-Alto Adige, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 4698, fasc. 6; Cozzi Alessia-Ottavia, Gli effetti della sentenza n. 1 del 2014 sui premi di maggioranza regionali, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 4166, fasc. 5. Sul processo legislativo che ne è scaturito, v. D'Andrea Antonio, La “riforma” elettorale “imposta” dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di “governabilità” dell'ordinamento, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2014, pag. 38, fasc. 1; Volpi Mauro, Gli apprendisti stregoni dell'Italicum, in “costituzionalismo.it” il 17 aprile 2014; Ferrara Gianni, L'idolatria della governabilità, in “costituzionalismo.it”, 4 marzo 2014; Troilo Silvio, Dal “Porcellum” all’“Italicum”: una risposta adeguata alle aspettative dei cittadini?, in *Iustitia*, fasc. 1, 2014, pag. 81; Rivosecchi Guido, La disciplina della politica: Lo status degli esponenti politici e la crisi dei partiti, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico* 2015, pag. 339A, fasc. 2; De Fiores Claudio, La riforma della legge elettorale, pubblicato su *costituzionalismo.it* il 18 maggio 2015; Falcone Anna, La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super-emendamento premissivo e il voto ‘bloccato’ sulla proposta di legge, *Rivista AIC*, 1.2015, marzo 2015; Ciaurro Luigi, Parlamento. L'emendamento premissivo omnibus: fra (in)ammissibilità formale e (in)opportunità procedurale, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2015, pag. 306, fasc. 1; Trucco Lara, Il sistema elettorale “Italicum – bis” alla prova della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 (atto secondo), in *Consulta Online*, 27 aprile 2015; Fusaro Carlo, Per una storia delle riforme istituzionali (1948-2015), in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico* 2015, pag. 431, fasc. 2; Annamaria Poggi, La Corte e la legge elettorale, in *Federalismi.it*, 2016; Villone Massimo, La forma di governo nella legge costituzionale Renzi-Boschi e nell'Italicum, relazione al seminario Astrid sul tema “La forma di governo”, Roma 8 giugno 2016; Pace Alessandro, Le finalità accentratrici della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in *Giurisprudenza Costituzionale* 2016, pag. 355, fasc.

delle città sedi di Corte d'appello sul territorio nazionale², quelli che hanno portato ad un'ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale, alla data del 31 dicembre 2016.

Non ci si può però esimere dal ricordare che:

- una precisa strategia processuale ha indotto il coordinamento dei ricorrenti a cadenzare i ricorsi, in modo da “perfezionare” i successivi atti introduttivi (presso i tribunali investiti successivamente, nel corso del 2016) alla luce delle memorie di costituzione dell'Avvocatura dello Stato depositate presso i tribunali investiti prima, nel corso del 2015;
- oltre al procedimento per “approssimazioni successive” dei ricorsi introduttivi, in alcune sedi i ricorrenti hanno arricchito lo schema-tipo di ricorso alla luce delle peculiarità locali, prevalentemente dovute alla presenza di minoranze linguistiche tutelate da parametri di costituzionalità appositamente invocati od arricchiti;
- la prima ordinanza di rimessione (Messina) segue la peculiare scansione data dai ricorrenti locali all'atto introduttivo, per cui volta a volta nell'illustrarla si farà riferimento a numerazione e contenuti parzialmente diversi dalla scansione altrove seguita;
- il non liquet dei ricorsi trattenuti in decisione per parecchi mesi fa risaltare³ il coraggio delle sedi che hanno offerto ai ricorrenti una risposta, qualunque essa sia: i tribunali che hanno assunto la scelta di respingere i ricorsi o di dichiararli inammissibili si sono assoggettati al rischio di una loro smentita nei giudizi di corte d'appello prontamente attivati; i tribunali che hanno investito la Corte hanno dato alla dottrina giuridica, al Giudice delle leggi ed all'intera collettività nazionale la possibilità di riflettere sulla fattura di una legge fondamentale in un ordinamento costituzionale.

Esclusa la trattazione delle parti in rito⁴, la prima colonna segue la scansione dei motivi di doglianza di merito, secondo lo schema-tipo Besostri; la seconda e la terza colonna attingono alle cinque ordinanze di promovimento dei giudizi di

1; Lanchester, Fulco, Il sistema elettorale in senso stretto dal Porcellum all'Italicum, in *Democrazia e diritto* : LII, 1, 2015.

² Per un loro elenco e per lo stato del relativo iter, alla data di pubblicazione del numero 2-2016, v. Nomos, Dossier: *La Corte costituzionale ed i ricorsi Anti-Italicum*, § 7 (n. 2/2016, pp. 140-143).

³ Oltre alla fondatezza di un antico sospetto, in ordine alla presenza di un coordinamento informale tra organi giurisdizionali che dovrebbero decidere in monadica solitudine e scevri da condizionamenti: v. la relazione alla Giunta delle elezioni del Senato in ordine alla proclamazione contestata dalla *Rosa nel pugno* (Senato della Repubblica, XV legislatura, Giunte e Commissioni n. 244, lunedì 21 gennaio 2007, pagine 143-144, audizione del presidente dell'Ufficio elettorale della regione Piemonte: "noi ci siamo sentiti anche con gli uffici elettorali di Roma e di Milano, se non sbaglio, e abbiamo poi insieme verificato e insieme abbiamo detto che secondo noi l'interpretazione era quella di richiedere per tutti la soglia del 3 per cento").

⁴ Ogni presunta inammissibilità attinenti a motivi di rito è stata definitivamente sbaragliata, in via di fatto, dalla considerazione secondo cui ben quattro giudici remittenti hanno proceduto successivamente alla data del 1° luglio 2016, che in alcune difese erariali appariva dirimente sotto questo profilo. Si rammenta, peraltro, che, nell'ambito dell'illustrata scansione per approssimazioni successive, alcuni ricorsi sullo schema-tipo Besostri sono comunque stati depositati dopo tale data.

costituzionalità, sintetizzando per ciascun motivo gli argomenti di reiezione (seconda colonna) o di accoglimento (terza colonna).

Proprio alla luce del procedimento per approssimazioni successive, quando significativi saranno richiamati anche gli atti intermedi, depositati in corso di causa, che hanno dettagliato uno o più argomenti a sostegno di motivi di doglianza.

2. Tavola sinottica sui ricorsi contro l'Italicum

n.	RICORSI BESOSTRI	No DEI GIUDICI REMITTENTI	Sì DEI GIUDICI REMITTENTI
01	1° MOTIVO <u>error in procedendo</u> : articolo 72 co. 1 e 4 Cost. e dei Regolamenti parlamentari per legge in materia elettorale e costituzionale. Illegittimità della procedura di approvazione (da impugnarsi nella sua interezza per motivi procedurali) (p. 26 ss. MILANO, p. 37 ss. TORINO, p. 26 ss. PERUGIA, p. 36 ss. TRIESTE, p. 27 ss. GENOVA)	Trib. MESSINA: La questione di fiducia alla Camera non ha fatto omettere votazione art. per art. ed esame in commissione, unici requisiti garantiti da art. 72 al “procedimento ordinario” (1^a statuizione)⁵. Trib. TORINO: riserva d’assemblea non incompatibile con effetti di questione di fiducia (decadenza di emendamenti) (1^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (1^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (1^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA, secondo cui, tuttavia, la questione del voto segreto sormontato dalla fiducia non rileva - come violazione delle modalità indicate dall’art. 116 del Regolamento⁶ – perché “potrebbe essere richiesta (ma così non è stato) la votazione a scrutinio segreto, invece che per appello nominale, con conseguente divieto, solo in tal caso, di fare ricorso	

⁵ Sul problema che la fiducia sia stata posta su di una legge elettorale a Messina non c’è stata pronuncia. Delle parti conferenti del ricorso MESSINA (MOTIVO B) *pp.* 31-36) non si raccoglie la questione della triplice caducazione degli emendamenti riferiti agli articoli per il cui mantenimento fu posta la fiducia (v. anche *p.* 65 del ricorso); inoltre vi si è dismessa come irrilevante la questione del lodo Jotti sulla procedura normale e si è affrontata la questione voto segreto.

⁶ Trib. GENOVA cita la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 3 e 57 del 1957 e 9/1959) sulla sindacabilità degli *interna corporis*, per dichiarare l’ammissibilità della doglianza.

		alla fiducia” ⁷ (1 ^a statuizione).	
02	2° MOTIVO per irrazionalità della norma relativa all’attribuzione di 340 seggi alla (unica) lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi (p. 28 ss. MILANO, p. 40 ss. TORINO, p. 29 ss. PERUGIA, p. 40 ss. TRIESTE, p. 29 ss. GENOVA)	Trib. TORINO: In via interpretativa si addivene all’attribuzione dei 340 seggi in primo e unico turno alla più votata, tra le due liste che dovessero superare insieme il 40% (2 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (2 ^a statuizione). Trib. PERUGIA: è disciplinato espressamente il caso dell’attribuzione dei 340 seggi in primo e unico turno alla più votata (2 ^a statuizione).	Trib. GENOVA ⁸ : in assenza di una disciplina positiva, è impossibile addivenire per via interpretativa all’esclusione del premio di maggioranza per l’ipotesi in cui siano due le liste che superano la soglia del 40%, ed alla contestuale previsione del ballottaggio (4 ^a statuizione, <i>che riverbera dall’accoglimento del motivo 05</i>).
03	3° MOTIVO per irragionevolezza, contraddittorietà rispetto ai fini dichiarati (p. 29 ss. MILANO, pp. 42 ss. TORINO, p. 30 ss. PERUGIA, p. 41 ss. TRIESTE, p. 31 ss. GENOVA) (<i>sul caso per cui la prima lista non</i>	Trib. MESSINA: Non irragionevole il ballottaggio in caso di conseguimento dei 340 seggi al primo turno: “avendo l’elettorato scelto al primo turno il proprio rappresentante”, il secondo turno svolge	Trib. GENOVA ¹⁰ : “dover ricorrere al secondo turno anche nel caso in cui una lista ottenga il numero di seggi ritenuto opportuno dal legislatore al fine di garantire la governabilità, è contraddittorio rispetto allo scopo proclamato

⁷ In realtà, la decisione della Presidente della Camera del 28 aprile 2015 esclude il concorso di fiducia e voto segreto (invocando i precedenti 24 gennaio 1990, 29 giugno 2004, 24 novembre 2004, 12 maggio 2009: XVII lgs., Camera dei deputati, resoconto stenografico n. 417, Assemblea, p. 44): dopo tale decisione, le richieste di voto segreto sulla legge elettorale, preannunciate da alcuni gruppi (cfr. intervento del deputato Buttiglione, *ibidem*, p. 39), non furono più coltivate.

⁸ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza, nel caso in cui due liste raggiungano al primo turno oltre il 40 per cento dei voti, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), per le parole “sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi”, e 2, comma 25 capo- verso “art. 83”, che modifica l’art. 83 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), con particolare riferimento ai commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4.

¹⁰ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Previsione di un secondo turno di votazione nel caso in cui una lista ottenga 340 seggi al primo turno ma non abbia raggiunto la percentuale del 40 per cento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, comma 25 capoverso “art. 83”, che modifica l’art. 83 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), con particolare riferimento ai commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5; capoverso “art. 83 bis” [rectius: comma 25, che aggiunge l’art. 83-bis al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)], commi 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

	<i>abbia superato il 40% e pure ex se consegua 340 seggi o più)</i>	funzione di coagulo di consenso su proposta di governo (9 ^a statuizione) ⁹ . Trib. TORINO: In via interpretativa si evita l'interpretazione formalistica che richiederebbe il ballottaggio (3 ^a statuizione) <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (3 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (3 ^a statuizione).	dallo stesso legislatore” ¹¹ (5 ^a statuizione, <i>che riverbera dall'accoglimento del motivo 05</i>).
04	4° MOTIVO <i>error in procedendo</i> (p. 34 e ss. MILANO, p. 48 ss. TORINO, p. 35 ss. PERUGIA, p. 48 ss. TRIESTE, p. 35 ss. GENOVA) (<i>aggiramento della procedura di revisione costituzionale per una legge, quella elettorale, di fatto partecipe della forma di governo</i>)	Trib. MESSINA: il potere di revisione non è intaccato, essendo - al livello disrappresentativo fissato dalla legge elettorale (340 seggi Camera) - sempre possibile il referendum oppositivo (5 ^a statuizione) Trib. TORINO (unitamente al 12° MOTIVO): nulla è innovato quanto alla necessità che il PCM venga scelto dal Capo dello Stato tenendo conto della concreta possibilità di ottenere la fiducia parlamentare; nessun automatismo c'è tra indicazione del capo della forza politica e sua nomina a PCM da parte del Capo dello Stato in caso di lista vincitrice dei 340 seggi (4 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (4 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA (9 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (4 ^a statuizione), con citazione C.Cost. 23/2011.	

⁹ In ricorso MESSINA (PARTE DEL MOTIVO G) E PARTE DEL MOTIVO H) p. 65-69) si sviluppa l'argomento anche verso la questione (inevasa da Trib. Messina) che per arrivare al 40% si attinge da tutti i voti, ma per ripartire i seggi si attinge solo alle liste sopra 3%.

¹¹ Pertanto la lettura della norma, offerta dal Trib. Genova, è conforme a quella del Trib. Messina, anche se il giudizio è opposto. Per converso, Trib. Genova dissente dalla lettura della stessa norma offerta da Trib. Torino.

05	5° MOTIVO relativo al c.d. “premio di maggioranza”, con lesione del diritto al voto personale, uguale, libero e diretto (p. 35 e ss. MILANO, p. 50 ss. TORINO, p. 36 ss. PERUGIA, p. 50 ss. TRIESTE, p. 37 ss. GENOVA)	Trib. TORINO: c'è voto unico ed uguale in entrata; la distorsione del voto in uscita non è eccessiva, perché l'attribuzione dei 340 seggi è subordinata, al primo turno, al conseguimento del 40% dei voti validi su base nazionale (5^a statuizione), <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (5^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (5^a statuizione).	Trib. MESSINA¹²: assenza di una soglia minima calcolata sugli aventi diritto al voto sovrarappresenta il partito con più voti (non basta quella del 40 per cento dei votanti al primo turno) (2^a statuizione)¹³ Trib. MESSINA¹⁴: clausola di sbarramento al 3% sovrarappresenta il partito con più voti (3^a statuizione)¹⁵ Trib. GENOVA¹⁶: “La percentuale di distorsione del voto espresso a favore della lista vincitrice risulta pari a 1,375 (dato che il 55% dei seggi viene attribuito a chi ha ottenuto il 40% dei voti)”: valuti la Corte costituzionale se questo effetto distorsivo del voto in uscita supera lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza che
----	--	---	--

¹² Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Premio di maggioranza: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 1, lett. f); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma secondo, e 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

¹³ RICORSO MESSINA, MOTIVO E) *pp.* 51-53: assenza di soglia minima per chi consegue il premio e per chi passa al ballottaggio (soglia che andrebbe conteggiata sugli aventi diritto); *pp.* 53-55: assenza di soglia minima per la seconda lista (soglia che andrebbe conteggiata sugli aventi diritto) è però doglianza inevasa da Trib. Messina.

¹⁴ Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Lista dei candidati - Attribuzione dei seggi - Soglia di sbarramento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, lett. a), d) ed e); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 84, comma secondo, come sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

¹⁵ RICORSO MESSINA, MOTIVO D) *pp.* 43-48: alternatività di premio e sbarramento (inevasa da Trib. Messina) e penalizzazione della lista che potrebbe fare coalizione e non supera lo sbarramento (*tema ancillare ripreso altrove: v. 02-03*).

¹⁶ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza, al primo turno, alla lista che abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi - Soglia di sbarramento del 3 per cento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, commi 1 e 25 capoverso “art. 83” (e quindi del novellato art. 83, commi 1, nn. 5) e 6), e 2, 3 e 4 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”).

			le compete, o se “la soluzione prescelta non determini un sacrificio o una compressione eccessiva di ciascuno degli interessi in gioco” (rappresentanza e governabilità) (2 ^a statuizione)
06	6° MOTIVO relativo alla norma disciplinante il turno di ballottaggio. Lesione del diritto al voto uguale, libero, diretto e personale (p. 38 e ss. MILANO, p. 54 ss. TORINO ¹⁷ , p. 39 ss. PERUGIA, p. 54 ss. TRIESTE, p. 40 ss. GENOVA) <i>(inclusa la violazione in maniera patente della volontà del corpo elettorale, come espressa al primo turno)</i>		Trib. TORINO ¹⁸ : rappresentatività e governabilità non contemperate nell'eventuale turno di ballottaggio: esso comporta la compressione del voto di rappresentanza (restringimento a due delle opzioni) e l'artificiosità della maggioranza del 50%+1. Per evitare che il premio vada a formazione priva di una soglia “critica” di consensi, si impongono correttivi mediante espansione della componente rappresentativa del voto e/o eliminazione del divieto di apparentamento o coalizione tra liste al secondo turno (10 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib.

¹⁷ Alle pagine 55 e 56 di Torino si aggiunge parte di comparato su Grecia e Francia. A pagine 61-62 Torino e pagina 61 Trieste e pagina 45 Genova si aggiunge l'articolo 3 del primo protocollo addizionale CEDU.

¹⁸ Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “*Italicum*”) - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Ripartizione proporzionale ed assegnazione dei seggi tra le restanti liste: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f) e 2, comma 25, [sostitutivo dell'] art. 83, in relazione al novellato comma 5], del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)].

			TRIESTE ¹⁹ (10^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA²⁰ (3^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (6^a statuizione) ²¹, con specificazione che il meccanismo “garantisce il 55% dei seggi ad una lista che potrebbe avere ottenuto al primo turno una percentuale attorno al 25-30% dei voti, per la quale non è possibile alcun collegamento con altre liste”. Trib. MESSINA ²² : c’è violazione della territorialità della rappresentanza: lo scorrimento dei seggi da una circoscrizione
--	--	--	---

¹⁹ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. *Italicum*) - Attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. *f*), e 2, comma 25, [sostitutivo dell’] art. 83, in relazione al novellato comma 5 [del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)].

²⁰ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. *Italicum*) - Attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. *f*), e 2, comma 1 e comma 25 capoverso “art. 83” [rectius: comma 25, sostitutivo dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)].

²¹ Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “*Italicum*”) - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Ripartizione proporzionale ed assegnazione dei seggi tra le restanti liste: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. *f*), e 2, comma 25, in relazione al novellato art. 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

²² Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Proclamazione degli eletti - Blocco misto delle liste e delle candidature - Impossibilità per gli elettori di scelta diretta dei deputati: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 1, lett. *g*); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 18-*bis*, comma terzo, primo periodo, 19, comma primo, primo periodo, e 84, comma primo, come modificati dall’art. 2, commi 10, lett. *c*), 11 e 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

			all'altra la comprime (6 ^a statuizione, <i>che ha riflessi anche su 07 e 08</i>) ²³
07	7° MOTIVO relativo ai capilista “bloccati” e al sistema delle preferenze, con lesione del diritto al voto libero, uguale e diretto (p. 43 e ss. MILANO, p. 62 TORINO, p. 44 ss. PERUGIA, p. 61 ss. TRIESTE, p. 45 ss. GENOVA), <i>con citazione del calcolo Spadacini</i> ²⁴ <i>a dimostrazione della natura stocastica del grado di conoscibilità, per l'elettore, di candidati e distribuzione dei seggi.</i>	Trib. TORINO: certa ma non irragionevole distorsione del voto, perché la quantificazione del suo effetto non è persuasiva e perché la “speciale categoria di candidati” si inserisce in un contesto in cui è possibile – a differenza del passato – esprimere due preferenze (6^a statuizione)²⁵ <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (6^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA (6^a statuizione). Trib. PERUGIA: il legislatore ha lasciato ai partiti il compito di indicare l'ordine di presentazione delle candidature: ciò non lede la libertà di voto del cittadino, visto che “non tutti i seggi sono attribuiti sulla base di liste bloccate ma solo una parte, quella relativa ai capilista” (7^a statuizione)²⁶	Trib. MESSINA: c'è possibile distorsione della rappresentanza per l'effetto combinato con la norma sui capilista bloccati e sulle pluri-candidature (7 ^a statuizione, <i>che ha riflessi anche su 06 e 08</i>)

²³ Il ricorso MESSINA, MOTIVO C) *pp.* 36-43, argomenta diffusamente il nesso tra territorialità e voto diretto, ripreso a *pp.* 70-74, ma in esso non è legato solo alla territorialità, bensì al fatto che può vincere al secondo turno una seconda lista assai distanziata, in uno “spareggio” che travolge il *ius in officio* che il candidato aveva già maturato al primo turno (su questa più ampia versione, la questione è inevasa da Trib. Messina, ove si parla di compressione della rappresentanza, ma non se ne dettaglia il massimo grado che la compressione raggiunge in virtù del ballottaggio); a *pp.* 55-62 il ricorso affronta capilista bloccati e pluricandidature (non solo questione legata alla territorialità, ma su questa più ampia versione la questione è inevasa da Trib. Messina).

²⁴ In Forum di quaderni costituzionali, 2015, p. 14 ss.

²⁵ *In parte qua* difetto di rilevanza, trattandosi di doglianza a tutela dell'elettorato passivo e non dell'elettorato attivo (a dispetto del principio di tendenziale corrispondenza tra di due).

²⁶ *In parte qua* difetto di rilevanza, trattandosi di doglianza a tutela dell'elettorato passivo e non dell'elettorato attivo (a dispetto del principio di tendenziale corrispondenza tra di due).

08	8° MOTIVO sulle candidature multiple (p. 46 e s. MILANO, p. 66 TORINO, p. 47 ss. PERUGIA, p. 65 ss. TRIESTE, p. 49 ss. GENOVA)		<i>Trib. Messina: v. supra, 06 e 07</i> Trib. TORINO ²⁷ : non la pluri-candidatura, ma la pluri-opzione degli eletti in più collegi sarebbe illegittima, perché - non essendo legata a criteri oggettivi e predeterminati - rende impossibile prevedere l'utilità del voto di preferenza espresso dall'elettore, dinanzi all' <i>arbitrium merum</i> del capolista plurieletto (11 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA ²⁸ (8 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. TRIESTE ²⁹ (11 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA ³⁰ (7 ^a statuizione).
09	9° MOTIVO Erroneo procedimento di ripartizione proporzionale dei seggi	Trib. MESSINA: Non c'è violazione del <i>numerus clausus</i> dei seggi del <i>plenum</i> . Trentino ed	Trib. GENOVA ³⁵ : "il recupero proporzionale potenzialmente lesivo delle liste di minoranza

²⁷ Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "*Italicum*") - Previsione per il deputato eletto in più collegi plurinominali dell'obbligo di dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinominale prescelto e, in caso di mancata opzione, previsione del sorteggio: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 85, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

²⁸ Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "*Italicum*") - Previsione per il deputato eletto in più collegi plurinominali dell'obbligo di dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinominale prescelto e, in caso di mancata opzione, previsione del sorteggio: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 27, in relazione al novellato art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

²⁹ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. *Italicum*) - Opzione per un collegio del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 85, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

³⁰ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. *Italicum*) - Opzione per un collegio del candidato capolista eletto in più collegi plurinominali: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 85, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

³⁵ Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. *Italicum*) - Meccanismo del recupero proporzionale dei voti nella Regione Trentino-Alto Adige: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 25; decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 83, comma 3.

	tra le liste, rischio di una possibile attribuzione di un numero di seggi superiore nel totale a 630 (p. 47 e ss. MILANO, p. 67 ss. TORINO, p. 48 ss. PERUGIA, p. 66 ss. TRIESTE, p. 50 ss. GENOVA³¹), <i>con citazione studio Spadacini</i>³²	Aosta non concorrono al riparto, quindi l'innalzamento dei seggi oltre 630 è prevenuto in via interpretativa (8^a statuizione)³³; genericità della doglianza su inclusione TAA e VdA nei conteggi ma non nei riparti (4^a statuizione)³⁴ Trib. TORINO: <i>numerus clausus</i> previene rischio denunciato; recupero proporzionale solo in TAA giustificato da sua particolare conformazione etnico-linguistica; scomputo dai 340 seggi dei seggi di candidati TAA e VdA collegati con lista vincitrice del premio Camera compensa inclusione loro elettori nei conteggi nazionali (7^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (9^a statuizione), <i>Idem</i> Trib. TRIESTE (7^a statuizione).	nazionali è necessario per via della istituzione degli otto collegi uninominali che vengono assegnati fin dal primo turno, senza che il ballottaggio possa incidervi. Deve altresì osservarsi che il meccanismo (...), in relazione al caso del mancato apparentamento della lista di minoranza con liste nazionali o con la lista vincitrice nella regione Trentino-Alto Adige, appare determinare un'incidenza del voto in uscita di gran lunga superiore al corrispettivo voto reso dagli elettori nei confronti di una lista nazionale di minoranza" (8^a statuizione).
10	10° MOTIVO sulle minoranze linguistiche (p. 49 e ss. MILANO, p. 69 e ss. TORINO, p. 50 ss. PERUGIA, p. 69 ss. TRIESTE³⁶, p. 52 ss. GENOVA) (<i>la disciplina "totalmente speciale" per TAA e</i>	Trib. TORINO (unitamente al 13° MOTIVO): non tutte le minoranze linguistiche meritano l'adeguato correttivo, nella soglia di accesso alle liste rappresentative, riconosciuto in TAA e	

³¹ All'udienza del 27 ottobre 2016 parte attrice ha anche "osservato che, quanto alla regione Trentino-Alto Adige, sarebbe leso il diritto di voto libero e uguale, in caso di assegnazione dei tre seggi di recupero proporzionale ad una lista non apparentata con alcuna lista nazionale o espressione della minoranza linguistica vincitrice nella suindicata regione. Ciò comporterebbe infatti una violazione nella rappresentatività della minoranza nazionale, rispetto alla minoranza linguistica assegnataria dei tre seggi di recupero proporzionale" (dall'ordinanza Trib. GENOVA).

³² Per la Val d'Aosta, tra l'altro, articolato in apposito paragrafo del saggio L. Spadacini, *L'Italicum di fronte al comma 4 dell'articolo 56 Cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza*, in Nomos, 2-2016, pagine 29-34.

³³ Ricorso MESSINA, PARTE DEL MOTIVO G) p. 64.

³⁴ RICORSO MESSINA, PARTE DEL MOTIVO G) pp. 62-64: collegamento con lista minoritaria

³⁶ A Trieste p. 70 si aggiunge una specificazione per il Friuli.

	<i>VdA per Spadacini è molto meno capace di tutelare il complesso delle minoranze, ad esempio escludendo gli sloveni per impossibilità di arrivare alla soglia del 20%)</i>	VdA (8 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (10 ^a statuizione). Trib. TRIESTE (unitamente al 13° MOTIVO): difetto di rilevanza ³⁷ (8 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA (10 ^a statuizione).	
11	11° MOTIVO sull'esenzione della raccolta delle firme (p. 56 e ss. MILANO, pp. 79 ss. TORINO, p. 57 ss. PERUGIA, p. 77 ss. TRIESTE, p. 59 ss. GENOVA) <i>(corredata dell'impossibilità ad ottenere un tempestivo ed imparziale rimedio giurisdizionale all'esclusione, in ragione dell'illegittima estensione dell'autodichia ex art. 66 Cost. agli atti elettorali preparatori)</i> ³⁸	Trib. MESSINA: Nell'esenzione delle sottoscrizioni è legittimo privilegiare chi ha già un minimo di consensi (11 ^a statuizione, <i>in parte qua</i>) ³⁹ . Il mancato esercizio della delega sugli atti elettorali preparatori non comporta profili sindacabili, anche per la presumibile natura giurisdizionale degli uffici elettorali centrali ⁴⁰ (12 ^a statuizione) Trib. TRIESTE: difetto di rilevanza ⁴¹ (9 ^a statuizione).	

³⁷ Non verrebbero indicati dai ricorrenti quali “effetti distorsivi avrebbero le norme denunciate come illegittime in ordine al loro diritto di elettorato attivo, neanche quali elettori friulanofoni”.

³⁸ La mancata attuazione della delega di cui all'art. 44, c. 2 lett. d) della legge n. 69/208 compare anche in premessa di tutti i ricorsi.

³⁹ La statuizione, nella restante parte, sfiora il motivo *sub* 10, giudicando irrilevante a Messina la penalizzazione di minoranze linguistiche diverse dalle trentine o aostane.

⁴⁰ L'Avvocatura dello Stato, più prudentemente, si limita a evidenziare “che, in ogni caso, avverso le decisioni di esclusione delle liste per le elezioni politiche – emesse dagli Uffici centrali circoscrizionali retti da magistrati – è ammesso ricorso all'Ufficio centrale nazionale, composto da 5 magistrati della Corte di cassazione” (così nell'ordinanza del Trib. GENOVA, che pure giudica inconferente la censura mossa alle disposizioni in esame per violazione dell'art. 13 CEDU, per la mancata previsione di un rimedio giurisdizionale atto a consentire l'impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie, come le ammissioni e le esclusioni delle liste”).

⁴¹ “La violazione delle norme costituzionali inciderebbe, per come prospettata, sul diritto di elettorato passivo e non su quello di elettorato attivo”.

		Trib. TORINO: legittimo fissare soglie minime di firme per le liste e legittimo adottare criteri di esenzione dalla relativa raccolta (9 ^a statuizione) ⁴² . <i>Idem</i> Trib. PERUGIA (11 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA (11 ^a statuizione, <i>ad abundantiam</i> dopo il difetto di rilevanza).	
12	12° MOTIVO sull'indicazione del capo della forza politica e i poteri presidenziali (p. 64 e ss. MILANO, pp. 89 ss. TORINO, p. 64 ss. PERUGIA, p. 88 ss. TRIESTE, p. 67 ss. GENOVA) (<i>vulnus ai poteri del Capo dello Stato</i>) ⁴³	Trib. MESSINA: Non c'è <i>vulnus</i> al Capo dello Stato perché restano ferme le sue prerogative (10 ^a statuizione) <i>v. 4^a statuizione Trib. TORINO (trattazione congiunta con il 4° MOTIVO)⁴⁴, supra, 04. Idem Trib. PERUGIA (12^a statuizione). Idem Trib. TRIESTE (4^a statuizione). Idem Trib. GENOVA (9^a statuizione).</i>	
13	13° MOTIVO per i collegi elettorali e la Tabella A allegata al DPR n. 361/1957 (p. 65 e ss. MILANO ⁴⁵ , pp. 91 ss. TORINO, p. 65 ss. PERUGIA, p. 90 ss. TRIESTE, p. 68 ss. GENOVA ⁴⁶) (<i>non</i>	<i>v. 8^a statuizione Trib. TORINO (trattazione congiunta con il 10° MOTIVO)⁴⁷, supra, 10 Idem</i>	

⁴² Adombrato anche difetto di rilevanza, trattandosi di doglianza a tutela dell'elettorato passivo e non dell'elettorato attivo (a dispetto del principio di tendenziale corrispondenza tra di due).

⁴³ L'Avvocatura dello Stato "ha evidenziato (...) la legittimità della scelta, operata da una o più liste, di inserire all'interno del proprio contrassegno il nome del capo della forza politica. In tal modo «la lista indicherebbe al proprio elettorato – in un'ottica di trasparenza democratica – la persona da proporre (in caso di vittoria) al Capo di Stato per il conferimento del mandato a formare il nuovo Governo»" (da ordinanza Trib. GENOVA).

⁴⁴ Adombrato anche un possibile difetto di rilevanza e, comunque, un possibile errore materiale nell'impugnativa di una norma attinente al procedimento elettorale preparatorio (indicazione del capo della forza politica all'atto del deposito dei simboli al Viminale).

⁴⁵ Non c'è a Torino la specifica recata nel ricorso milanese e genovese sulle minoranze sarda, ladina e friulana, né c'è la specifica milanese e perugina sul *gerrymandering* a Lombardia 6 e Lombardia 8.

⁴⁶ A Genova si aggiunge (p. 69 ss.) la specifica del *gerrymandering* in Lombardia e Liguria (comuni di Ceranesi e Campomorone).

⁴⁷ La statuizione reca il difetto di rilevanza, rigettando solo subordinatamente ("quand'anche si ritenesse...") la prospettazione di non manifesta infondatezza.

	<i>garantisce le minoranze linguistiche diverse da quelle del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta)</i>	Trib. PERUGIA (13 ^a statuizione). <i>Idem</i> Trib. GENOVA ⁴⁸ (12 ^a statuizione).	
		<i>v. 8^a statuizione Trib. TRIESTE (trattazione congiunta con il 10° MOTIVO), supra, 10</i>	
14	14° MOTIVO sulle soglie di accesso al Senato (pp. 68 e ss. MILANO, p. 69 ss. PERUGIA, pagina 93 ss. TRIESTE, p. 72 ss. GENOVA) ⁴⁹	Trib. PERUGIA: “la diversità di sistemi elettorali tra le due Camere è prevista già dalla Costituzione, cosicché risulta insita nella Costituzione anche la possibilità che le due Camere presentino maggioranze difformi” (14 ^a statuizione) Trib. TRIESTE: la più elevata soglia di accesso rispetto alla Camera non è contraria all’art. 1 (doglianza generica), né all’art. 3 (trova giustificazione ragionevole nella circostanza che per il Senato il numero dei seggi è la metà di quello della Camera), né all’art. 48 (soglia di accesso più elevata per il Senato non è suscettibile di per sé di	Trib. MESSINA: violazioni costituzionali sono insite nella possibilità di maggioranze diverse tra Camera e Senato, derivanti alternativamente: a) dalle soglie diverse tra leggi elettorali delle due Camere ⁵⁰ ; b) dalla mancata modifica della legge elettorale del Senato, che a Costituzione vigente ha il medesimo ruolo nella fiducia al Governo e pertanto comporta il rischio di ingovernabilità derivante da esiti elettorali sostanzialmente divergenti tra le due Camere ⁵¹ (13 ^a statuizione)

⁴⁸ In aggiunta, la statuizione entra nel merito della doglianza attinente ai comuni di Campomorone e Ceranesi: “pur condividendosi i rilievi di parte attrice e dei comuni intervenuti in merito alla dedotta mancanza di legami storici, socio-economici, infrastrutturali o di assi di comunicazione con il levante Ligure, e al contrario della presenza di forti legami con l’altrettanto contiguo territorio genovese che avrebbero potuto portare all’individuazione di diversi confini territoriali dei tre collegi liguri”, il Tribunale di Genova respinge la doglianza di cattivo esercizio della delega alla determinazione dei collegi, in quanto “per la individuazione del territorio ricompreso nel collegio Liguria 3, avuto riguardo ai comuni di Campomorone e Ceranesi, ci è attenuti infatti al criterio della continuità territoriale, risultando ricompresi nel predetto collegio il territorio dei comuni confinanti verso est, e tutta la zona del levante fino a La Spezia”.

⁴⁹ Motivo assente nel ricorso TORINO.

⁵⁰ Elezioni - Elezioni del Senato della Repubblica - Soglia di sbarramento in misura più elevata di quella prevista per la Camera dei deputati: Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), artt. 16, comma 1, lett. b), come novellato dall’art. 4, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

⁵¹ Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Applicazione delle disposizioni concernenti l’elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 35.

		creare discriminazioni tra gli elettori), né all'art. 49 (la soglia non viola il diritto di associazione), né all'art. 51 Cost. (la maggiore soglia prevista per il Senato non determina di per sé discriminazioni legate al genere o alla cittadinanza) (12ª statuizione) Trib. GENOVA: premesso che le soglie rientrano nella discrezionalità lata del legislatore, “le possibilità da parte di un candidato di essere eletto in entrambe le camere non possono essere oggetto di confronto, posto che ognuna delle due articolazioni del Parlamento risponde a distinte regole di funzionamento, apparendo del tutto fisiologico che le soglie per l'accesso alle assemblee legislative siano fra loro diverse” (13ª statuizione).	
15	15° MOTIVO (pp. 95 e ss. TRIESTE): le soglie di sbarramento previste per l'accesso alla ripartizione dei seggi (3% su base statale e 20% su base circoscrizionale e quindi regionale) soffocano la rappresentanza di tutte e tre le comunità linguistiche autoctone del Friuli	Trib. TRIESTE: premesse le ragioni storiche che hanno comportato che “per alcune minoranze vi fosse una tutela più forte” della friulana, non si ravvisa altra minoranza linguistica rispetto alla quale vi sarebbe disparità di trattamento, tanto più che l'art. 6 Cost. non assicurerebbe alle minoranze linguistiche la partecipazione attraverso un loro rappresentante alla formazione del Parlamento (13ª statuizione)	
16	16° MOTIVO la delimitazione dei due soli collegi elettorali previsti per la regione Friuli viola la disciplina di	Trib. TRIESTE: la delega sui collegi non è violata, visto che i suoi criteri non “prevedono che per la formazione dei collegi siano rispett[at]e in maniera assoluta le aree geografiche in cui sono presenti le	

	delega sulla tutela linguistica (pp. 99 e ss. TRIESTE)	minoranze riconosciute”, ma (vieta, N.d.R.) “solo che queste siano eccessivamente frammentate, finalità realizzata con la previsione di soli due collegi” (14 ^a statuizione).	
--	---	--	--

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

- Ricorso MILANO: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Felice Carlo Besostri ed altri (depositato il 6 novembre 2015)¹

- Ricorso MESSINA: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Palumbo Vincenzo ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno (depositato il 24 novembre 2015)

- Trib. MESSINA: Ordinanza del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Messina (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 6-4-2016 1a Serie speciale - n. 14), atto di promovimento N. 69

¹ Ad esso si fa capo, per i parametri invocati e le norme attinte dalla doglianza numerata alla prima colonna della tavola sinottica. **01**: intera L. n. 52/2015 per violazione dell'art. 72 c. 1 e 4 Cost. e dei Regolamento parlamentare; **02**: Illegittimità della norma ex artt. 1, c. 1 lett. f) – per le parole “sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi...” - e 2, comma 25 capoverso “art. 83”, della L. n. 52/2015, di modifica dell'art. 83 DPR n. 361/1977 con particolare riferimento ai commi 1 nn. 5) e 6), 2, 3 e 4 per la violazione degli artt.1, comma secondo, e 61 Cost.; **03**: Illegittimità costituzionale degli artt. 1, c.1 lett. f); 2, c. 25 cpv. « Art.83 c. 1 nn. 5), 6), c.2 e5; cpv. « Art. 83-bis c.1, nn. 1), 2),3) e 4) Legge n. 52/2015, per violazione degli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56 e 67 Cost.; **04**: Illegittimità degli artt. 1 e 2 L. n. 52/2015, per violazione dell'art.138 Cost, sul procedimento di revisione costituzionale; **05**: Illegittimità delle norme ex artt. 1, c. 1 lett f), 2, commi 1 e 25 capoverso “art. 83”, L. n. 52/2015 e quindi del novellato art. 83 comma 1, numero 5 e 6 e commi 2,3 e 4, del DPR 361/1957, per la violazione degli artt. 1, 3, 48, comma 2, 51, 56, comma 1, 58, c.1, 67 e 122, c.2, Cost.; **06**: Illegittimità della norma ex artt.1, c.1 lett. f), 2, commi 1, 25 capoverso “art. 83”, L. n. 52/2015, e 83, comma 2 numero 5, DPR n. 361/1957, relativamente al turno di ballottaggio, con violazione degli artt. 1, 3, 48 secondo comma, 49, 51, 56, commi primo e quarto 67 Cost., art. 3 del Protocollo addizionale della C.E.D.U.; **07**: Illegittimità delle norme di cui agli artt. 1, lett. b) - per le parole “... salvo i capilista nel limite di 10 collegi” - , c) per le parole “... tra quelli che non sono capilista”, g) – per le parole “...dapprima i capilista nei collegi, quindi...” – 2, comma 26, capoverso “art.84” comma 1, per le parole “...”a partire dal candidato capolista...”, c. 2 per le parole “a partire dal candidato capolista, della L. n. 52/2015, nonché dell'art. 59-bis, commi da 1 a 3 DPR n. 361/2015 come novellato dall'art. 2,c. 21 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 3, 48, II comma, 51 primo comma, 67 Cost.; **08**: illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2, comma 11, L. n. 52/2015 sulle candidature multiple; **09**: Conseguente illegittimità dell'art. 2, comma 25 L. n. 52/2015, e dell'art.83, comma 3, DPR n. 361/1957, per violazione dell'art. 56,comma secondo, Cost.; **10**: Illegittimità costituzionale della norma ex art.1, comma 1 lettera a) , e) , i) e dell'art.2, commi 1,2,3,4,5, 25 capoverso “art.83”, commi 1 numero 3, 6, 29, 30, 31, 32, L. n. 52/2015 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 48, 49, 51, 117 c. 2 lett. f, Cost.; **11**: Illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 10 e c. 36 L. n. 52/2015 e dell'ART. 18-bis, c. 1 e 2 per violazione degli artt. 3,48, 49 e 51 Cost., nonché degli artt. 24, e 113 Cost. e 13 C.E.D.U.; **12**: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 8 legge n. 52/2015 e degli artt. 14 e 14-bis del DPR n. 361/1957 per violazione dell'art. 92 Cost.; **13**: Illegittimità costituzionale della Tabella A approvata dall'art. 1 d.lgs n 122/2015 per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art.1, c. 1 lett. a) legge n. 52/2015 e dell'art. 4 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 1,2, 3, 6, 48, 49, 51 Cost.; **14**: Illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del D.lgs 20 dicembre 1993 n. 533, come modificati dall'art.4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre 2005, per violazione degli artt. 1,3, 48, 49 e 51 Cost.

- Ricorso TORINO: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Ciotti Luigi Pio e altri contro Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno (depositato il 12 novembre 2015)

- Trib. TORINO: Ordinanza 5 luglio 2016 del Tribunale di Torino (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27-7-2016 1a Serie speciale - n. 30), atto di promovimento N. 163

- Ricorso PERUGIA: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Volpi Mauro e altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno (depositato il 30 novembre 2015)

- Trib. PERUGIA: Ordinanza del 6 settembre 2016 del Tribunale di Perugia (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-10-2016 1a Serie speciale - n. 41), atto di promovimento N. 192

- Ricorso TRIESTE: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Simeoni Federico e altri contro Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri (depositato l'11 novembre 2015)

- Trib. TRIESTE: Ordinanza del Tribunale di Trieste del 5 ottobre 2016 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 14-12-2016 1a Serie speciale - n. 50), atto di promovimento N. 265

- Ricorso GENOVA: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Acquilino Sergio e altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno (notificato il 2 dicembre 2015)

- Trib. GENOVA: Ordinanza del Tribunale di Genova del 16 novembre 2016 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 14-12-2016 1a Serie speciale - n. 50), atto di promovimento N. 268.

Dibattito sulla modifica dell'Italicum alla vigilia del referendum costituzionale *

A cura di Alessandro Gigliotti ** e Simone Ferraro ***

SOMMARIO: 1. Mozioni presentate il 21 settembre 2016. – 1.1. Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 643 del 21 settembre 2016 – 2. Interpellanza urgente presentata il 30 settembre 2016. – 2.2. Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 683 del 30 settembre 2016. – 3. Senato della Repubblica: principali disegni di legge presentati al 30 gennaio 2017. – 4. Camera dei Deputati: principali proposte di legge presentate al 30 gennaio 2017.

1. Mozioni presentate il 21 settembre 2016

- [Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01314 presentata da SCOTTO ARTURO il 28/06/2016 nella seduta n. 643²](#)
- [Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01349 presentata da DIENI FEDERICA il 20/09/2016 nella seduta n. 676³](#)
- [Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01351 presentata da ROSATO ETTORE il 21/09/2016 nella seduta n. 677⁴](#)
- [Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01353 presentata da BRUNETTA RENATO il 21/09/2016 nella seduta n. 677⁵](#)

1.1. Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 643 del 21 settembre 2016

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

2. Interpellanza urgente presentata il 30 settembre 2016

- [Interpellanza urgente 2/01479 presentata da DIENI FEDERICA il 30/09/2016 nella seduta n. 683](#)

2.1. Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 683 del 30 settembre 2016

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

* Documentazione predisposta in occasione del Seminario su “Il sistema elettorale per le Camere dopo la sentenza della Corte costituzionale”, organizzato dal Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d’Assemblea presso la Sala degli organi collegiali del Rettorato dell’Università di Roma “La Sapienza” il 30 gennaio 2017. La presente documentazione è stata aggiornata fino a gennaio 2017

** Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”.

*** Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza”.

² Atti abbinati: Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 abbinato in data 21/09/2016.

³ Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 abbinato in data 21/09/2016.

⁴ Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 abbinato in data 21/09/2016.

⁵ Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 abbinato in data 21/09/2016.

3. Senato della Repubblica: principali disegni di legge presentati al 30 gennaio 2017

- Atto Senato n. 2621 - Sen. Roberto Calderoli (LN-Aut)

Modifica della normativa per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2548 - Sen. Luis Alberto Orellana (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2543 - Sen. Francesco Verducci (PD)

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti il turno unico di votazione e il premio di governabilità.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2538 - Sen. Alessandra Bencini (Misto, Italia dei valori) e altri

Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2532 - Sen. Federico Fornaro (PD) e altri

Norme per l'elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2206 - Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, nonché delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2056 - Sen. Paolo Romani (FI-PdL XVII) e altri

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” e delega al Governo per apportare le modifiche necessarie al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 2055 - Sen. Gaetano Quagliariello (AP (NCD-UDC))

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 1702 - Sen. Francesco Campanella (Misto, Italia Lavori in Corso) e altri

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati con reintroduzione del voto di preferenza distinto per genere e garanzia di governabilità e rappresentatività. Introduzione dell'obbligo di elezioni primarie

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 1691 - Sen. Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) e altri

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 1529 - Sen. Giovanni Endrizzi (M5S) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 1369 - Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e altri

Testi unici delle leggi elettorali politiche

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Senato n. 1017 - Sen. Luciano Pizzetti (PD) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

4. Camera dei Deputati: principali proposte di legge presentate al 30 gennaio 2017

- Atto Camera n. 4240 - On. Giovanni Cuperlo (PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4183 - On. Giuseppe Lauricella (PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4182 - On. Lorenzo Dellai (DeS-CD) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

[Scarica testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4177 - On. Massimo Parisi (SC-ALA CLP - MAIE) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4167 - On. Danilo Toninelli (M5S) e altri

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 6 maggio 2015, n. 52, e modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di disposizioni applicabili per l'elezione del Senato della Repubblica.

[Testo ritirato il 6 febbraio 2017](#)

- Atto Camera n. 4166 - On. Michele Nicoletti (PD) e altri

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4142 - On. Pierpaolo Vargiu (CI) e altri

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4136 - On. Mara Mucci (CI) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernenti la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature, delle richieste di referendum, dell'iniziativa legislativa popolare e degli altri istituti di democrazia diretta in modalità digitale.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4128 - On. Maurizio Lupi (AP (NCD-UDC)) e altri

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4092 - On. Domenico Menorello (CI) e altri

Modifica del termine iniziale di efficacia della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4088 - On. Roberto Speranza (PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 4068 - On. Matteo Orfini (PD) e altri

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 3986 - On. Pia Elda Locatelli (Misto) e altri

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 3385 - On. Giuseppe Lauricella (PD)

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 3223 - On. [Pino Pisicchio](#) (Misto)

Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 3015 - On. Stefano Quaranta (SEL) e altri

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 3014 - On. Arturo Scotto (SI-SEL) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 2690 - On. Roberto Giachetti (PD)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 2352 - On. Danilo Toninelli (M5S) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)

- Atto Camera n. 1143 - [On. Andrea Martella \(PD\)](#) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali.

[Scarica il testo completo in formato PDF](#)